

**DELIBERAZIONE 12 GENNAIO 2017
1/2017/R/EEL**

RIDETERMINAZIONE DELLE COMPENSAZIONI DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAI CLIENTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI APPLICABILI DAL 1 GENNAIO 2017, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 29 DICEMBRE 2016

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 gennaio 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato (di seguito: d.lgs. 102/14);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute” (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni in legge 28 gennaio, n.2
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG), approvato con deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 582/2015/R/eel (di seguito: 582/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 657/2015/R/com (di seguito: deliberazione 657/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 782/2016/R/eel (di seguito: 782/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 799/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 799/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2016, 814/2016/R/com (di seguito: deliberazione 814/2016/R/com);
- la segnalazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 287/2015/I/com, (di seguito: segnalazione 287/2015/I/com).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 582/2015/R/eel e 782/2016/R/eel, l’Autorità ha attuato i primi due passi della graduale riforma delle tariffe di rete e delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, prevista dal primo e dal secondo capoverso dell’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14;
- con la deliberazione 814/2016/R/com, l’Autorità ha aggiornato i valori degli ammontari della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio (nel seguito: bonus elettrico) per l’anno 2017, *“fatte salve le necessarie integrazioni sulla base di nuovi criteri di determinazione di tali compensazioni che potrebbero essere introdotti [...] dal Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione dell’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 102/14 e sulla base delle proposte formulate dall’Autorità nell’ambito della segnalazione 287/2015/I/com”*;
- il DM 29 dicembre 2016 ha apportato modifiche e aggiornamenti alla disciplina inerente l’erogazione del bonus elettrico definita dal DM 28 dicembre 2007, attuando quanto disposto dall’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/14 e accogliendo le proposte formulate dall’Autorità con la segnalazione 287/2015/I/com in merito all’opportunità:
 - a) di aumentare l’entità dello sconto praticato riferendolo alla spesa al lordo di tasse e imposte;
 - b) di indicizzare il livello di ISEE individuato come soglia massima per l’accesso al bonus sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
 - c) di eliminare la condizione per cui può essere agevolata solo la fornitura attiva presso la residenza anagrafica del soggetto che ha i requisiti per l’accesso al bonus;
- l’articolo 1, comma 1, del DM 29 dicembre 2016 prevede, in particolare, che: *“A decorrere dal 1 gennaio 2017, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, è rideterminato dall’Autorità in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell’utente medio, al lordo delle imposte, dell’ordine del 30%”*;
- l’articolo 1, comma 3, del DM 29 dicembre 2016, prevede che *“Con decorrenza 1 gennaio 2017 il valore ISEE di cui all’articolo 2, comma 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 è aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro.*

Successivamente con cadenza triennale l’Autorità aggiorna il valore dell’ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento”;

- l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo, definiti dal DM 29 dicembre 2016, dà luogo a valori degli ammontari di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti in stato di disagio superiori rispetto a quelli determinati secondo i previgenti criteri ministeriali e, conseguentemente, richiede alcune modifiche urgenti al TIBEG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- provvedere ad una prima tempestiva attuazione del DM 29 dicembre 2016:
 - a) rideterminando i valori pubblicati nella Tabella 6 allegata alla deliberazione 814/2016/R/com,
 - b) modificando la definizione di disagio economico di cui all’articolo 1 del TIBEG e
 - c) sostituendo, ai fini del calcolo del bonus elettrico, il riferimento alla spesa netta con il riferimento alla spesa lorda;
- rimandare a successivo provvedimento l’attuazione, tramite aggiornamento dei contenuti del TIBEG, delle ulteriori disposizioni contenute nel DM 29 dicembre 2016, con particolare riferimento alla eliminazione della condizione per cui può essere agevolata la sola fornitura attiva presso la residenza anagrafica del soggetto che ha i requisiti per l’accesso al bonus poiché tale modifica comporta impatti su diverse procedure disciplinate dal TIBEG

DELIBERA

1. di dare tempestiva attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016tramite:
 - a. rideterminazione dei valori delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per clienti economicamente svantaggiati, sostituendo la Tabella 6 allegata alla deliberazione 814/2016/R/com, con la Tabella recante medesima numerazione, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, e ferma restando l’efficacia della predetta Tabella dal 1 gennaio 2017;
 - b. sostituzione della definizione di “disagio economico” di cui all’articolo 1 del TIBEG con la seguente definizione
 - i. “disagio economico è la condizione in cui versa il cliente domestico, come definita all’articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e dall’articolo 3, commi 9 e 9bis del decreto legge 185/08 che specificano rispettivamente che

“...le famiglie svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale” e che “L’accesso alla compensazione alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro”;

- c. l’inserimento, all’articolo 1 del TIBEG, dopo la definizione “decreto 28 dicembre 2007”, la seguente definizione:
 - i. “decreto ministeriale 29 dicembre 2016 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016”
 - d. la sostituzione, all’articolo 9, comma 9.2 del TIBEG, del contenuto della lettera a) con il seguente:
 - i. “a) per l’elettrico: con tariffa per cliente residente, potenza impegnata di 3 kW e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al lordo degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l’aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007 come modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016”;
 - e. la sostituzione, all’articolo 13, comma 13.1, lettera a), delle parole “di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007” con le parole “di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016”;
 - f. l’integrazione dell’articolo 14, comma 14.1, inserendo dopo la parola “2007” la seguente frase “come modificato e integrato dall’articolo 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016”;
2. di rimandare a successivo provvedimento la revisione di ulteriori disposizioni del TIBEG, al fine di coordinarne i contenuti con il DM 29 dicembre 2016 e con la riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici di energia elettrica, di cui alle deliberazioni 582/2015/R/eel e 782/2016/R/eel;
 3. di pubblicare il presente provvedimento e il testo del TIBEG, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni